

UNA RIVISITAZIONE
IN CHIAVE COSTITUZIONALE
DELLA DIFFERENZIAZIONE DEI FEDELI
NEL CAN. 207 CIC

REVISITING CAN. 207 CIC
FROM A CONSTITUTIONAL VIEWPOINT

MASSIMO DEL POZZO

RIASSUNTO · L'articolo considera i limiti e le insufficienze nella formulazione del can. 207 CIC. All'esame sommario della genesi e della redazione della prescrizione, segue l'analisi della ricezione e delle riserve palesate dalla dottrina canonistica. La perplessità maggiore in merito al contenuto e alla collocazione del canone in questione deriva dal presupposto ecclesiologico legato alla riproposizione della visione societaria (*societas perfecta intrinsece disaequalis*) del precedente can. 107 CIC 1917. L'acquisizione conciliare della condizione del fedele e la prospettiva comunitaria del popolo di Dio inducono a superare il senso e lo scopo dell'antica prescrizione. Al di là del contrasto tra la logica della bipartizione e della tripartizione, pare opportuno superare ogni residuo della concezione per stati canonici. In linea con una maggior attenzione al fattore carismatico, si auspica una riformulazione normativa che recepisca la varietà di vocazioni, ca-

ABSTRACT · The article considers the limitations and insufficiencies in the formulation of canon 207 CIC. A cursory examination of the genesis and wording of the norm is followed by an analysis of the reception and reservations manifested by canonical doctrine. The major perplexity regarding the content and placement of the canon in question stems from the ecclesiological assumption related to the societal vision (*societas perfecta intrinsece disaequalis*) of the previous can. 107 of CIC 1917. The conciliar acquisition of the condition of the faithful and the communitarian perspective of the people of God induce one to go beyond the sense and purpose of the older norm. Beyond the contrast between the logic of bipartition and tripartition, it seems appropriate to overcome any residue of a conception of canonical states. In line with greater attention to the charismatic factor, the author points to the need of a normative reformula-

delpozzo@pusc.it, Professore Ordinario di Diritto costituzionale canonico, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*Double-Blind Peer-Review*).

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202308602009](https://doi.org/10.19272/202308602009) · «IUS ECCLESIAE» · XXXV, 2, 2023 · PP. 553-574

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://iusecclesiae.libraweb.net)

SUBMITTED: 3.7.2023 · REVIEWED: 28.7.2023 · ACCEPTED: 31.7.2023

rismi e ministeri nella Chiesa e integri il profilo personale e istituzionale con l'aspetto comunitario.

PAROLE CHIAVE · can. 207 CIC, concezione per stati, ecclesiologia di comunione, fedele, *ratio* costituzionale, varietà carismatica.

tion that incorporates the variety of vocations, charisms, and ministries in the Church and integrates the personal and institutional profile with the community aspect.

KEYWORDS · Can. 207 CIC, Conception of Canonical States, Communion Ecclesiology. Faithful, Constitutional *Ratio*, Charismatic Variety.

SOMMARIO: 1. L'annosa questione della bipartizione e tripartizione delle condizioni canoniche. – 2. La genesi e la redazione del canone. – 3. L'interpretazione e le riserve della dottrina canonistica. – 4. I presupposti e gli sviluppi sistematici del disposto codiciale. – 5. L'esigenza di un ripensamento delle categorie di riferimento. – 6. Il deciso superamento della logica degli stati di vita. – 7. Una possibile riformulazione della differenziazione organica dei fedeli.

1. L'ANNOSA QUESTIONE DELLA BIPARTIZIONE E TRIPARTIZIONE DELLE CONDIZIONI CANONICHE

La duplicità dei criteri di classificazione e concettualizzazione dei fedeli (bipartizione o tripartizione) nella codificazione latina vigente ha dato luogo a un vivace dibattito e contrasto nella letteratura canonistica. La speculazione attuale, al di là delle presunte restrizioni ecclesiologiche soggiacenti alla disposizione del can. 207 CIC,¹ ha palesato soprattutto i limiti e le insufficienze nell'individuazione delle categorie di riferimento (ministri sacri, laici e consacrati). A prescindere dalla problematicità logica o formale della statuizione codiciale richiamata, interessa esaminare soprattutto la *questione sostanziale e di fondo* che presiede alla sistemazione normativa.

Le possibili obiezioni alla statuizione non derivano dalla tradizione canonica ma dall'orizzonte della giuridicità ecclesiale e dalla effettiva consistenza del popolo di Dio. Una sorta di contrapposizione del *duo genera christianorum* di Graziano ai *tres ordines in Ecclesia* di Rabano Mauro non giova certo al corretto inquadramento della problematica costituzionale.² L'equivocità

¹ «§ 1. Per istituzione divina vi sono nella Chiesa tra i fedeli i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche laici. § 2. Dagli uni e dagli altri provengono fedeli i quali, con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, riconosciuti e sanciti dalla Chiesa, sono consacrati in modo speciale a Dio e danno incremento alla missione salvifica della Chiesa; il loro stato, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità»: can. 207.

² Cfr. ad es. R. LEBRUN, *Duo sunt genera Christianorum. Le peuple de Dieu selon le canon 207 § 1 du Code de droit canonique de 1983*, «Revue de Droit Canonique» 64 (2014), pp. 5-23; M. V. TRAMONTI SIMMERMACHER, *La problematica del can. 207 del codice latino sugli stati di vita*

della distinzione graziana tra *perfecti* ed *imperfecti* non viene infatti superata dalla supposizione di generi di cristiani diversi e dal mero riconoscimento del rilievo dello stato religioso.³ La radicazione della concezione per stati nella Chiesa minaccia di oscurare non solo l'uguaglianza fondamentale ma la stessa identità e missione del popolo di Dio. Un'impostazione classista e piramidale dell'ordine ecclesiale sfigura le acquisizioni dell'ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II.⁴ L'insistenza della discussione sulla logica della bipartizione o della tripartizione dei fedeli ci pare allora che smarrisca il senso e la *ratio* più profonda dell'impegno evangelizzatore e della varietà carismatica. La problematica determinazione dell'identità e caratterizzazione dei laici e dei consacrati (il discorso riguarda molto limitatamente i chierici) tra l'altro non si risolve certo attraverso un modello o schema classificatorio formale.

Il can. 207 intende suggellare la persistenza della *diversità funzionale* nel popolo di Dio. L'esplicita affermazione dell'uguaglianza radicale (can. 208) e della comune missione (can. 204) dei battezzati ha indotto il codificatore a ribadire l'assetto gerarchico della comunione.⁵ La norma individua nell'ordine sacro il fondamento dell'istituzione ecclesiale.⁶ L'articolazione delle condizioni canoniche trova così una sintesi introduttiva sommaria ed essenziale.⁷ Giova ricordare subito che il disposto non trova una analoga corrispondenza nella codificazione orientale.⁸ Il duplice andamento ricognitivo

nella chiesa a 25 anni di Vita consecrata, «Commentarium pro religiosis et missionariis» 102 (2021), pp. 75-96; I. ZUZEK, *Bipartizione o Tripartizione dei "Christifideles" nel CIC e nel CCEO*, «Apollinaris» 67 (1994), pp. 63-88.

³ Cfr. J. FORNÉS, *Notas sobre el «Duo sunt genera christianorum» del Decreto de Graciano*, «Ius Canonicum» 60 (1990), pp. 607-632.

⁴ «L'ecclesiologia di comunione è l'idea centrale e fondamentale dei documenti del Concilio», SINODO STRAORDINARIO DEI VESCOVI, *Relatio finalis, Exeunte coetu secundo*, 7 dicembre 1985, EV 9, 1800.

⁵ Cfr. P. PICOZZA, *Chierici e laici nel nuovo Codice di diritto canonico. Un'analisi comparativa tra enunciati dottrinali e concrete normative*, Roma, Studium Urbis, 1985.

⁶ «Ex divina institutione, inter christifideles sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; ceteri autem et laici nuncupantur»: can. 207 § 1.

⁷ Il can. 207 introduce la successiva esposizione degli statuti delle condizioni canoniche: cann. 224-231, 232-293, 573-746, cfr. anche V. DE PAOLIS, *Stati di vita delle persone nella Chiesa, secondo il CIC, in Episcopato, presbiterato, diaconato. Teologia e diritto canonico*, a cura di E. Cappellini, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1988, pp. 75-144.

⁸ «CCEO: il § 1 corrisponde al c. 323 § 2 che segue il criterio di bipartizione “chierici – altri fedeli” (invece di “laici”). Il c. 207 § 2 CIC non esiste nel CCEO. Sulla tripartizione cfr. cc. 399 e 410 CCEO»: P. GEFELL, *Annotazione c. 207*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, dir ed. it. J. I. Arrieta, Roma, Coletti a S. Pietro, 2007, p. 190. Il disposto riformulato del § 1 è stato trasferito in pratica nell'introduzione dello statuto del chierico. I redattori orientali osservarono: «Anche se il testo or ora citato appartiene alla più rispettabile tradizione della chiesa latina, improntata ai “duo genera christianorum” di cui parla Graziano, ed è, per quanto riguarda la distinzione dei chierici da tutti gli altri battezzati, valido anche per

di questa analisi non risponde tanto alla scansione tra una abbastanza asso-data *pars denstruens* (§§ 2-4) e una non agevole *pars construens* (§§ 5-7), vuole evitare indebite semplificazioni o ingenue polemiche. L'esame dell'origine, dell'inquadramento sistematico e della ricezione dottrinale della norma è infatti la premessa indispensabile per ogni ipotesi di sviluppo e maturazione del sistema costituzionale. L'assenza di un paradigma comune e condiviso tra i canonisti e, prima ancora, tra i teologi e gli ecclesiologi,⁹ condiziona l'esito dell'indagine ma non impedisce il riscontro di molti punti di contatto e la formulazione di spunti e indicazioni costruttive. La confusione tra l'esplorazione della condizione essenziale del cristiano e l'influenza del principio gerarchico determina una impropria sovrapposizione di livelli e di prospettive. Il piano personale finisce così col mescolarsi e intrecciarsi con quello istituzionale.

2. LA GENESI E LA REDAZIONE DEL CANONE

La storia della redazione del can. 207 CIC è stata attentamente esaminata e descritta da Ivan Zuzek,¹⁰ riportandoci estesamente a tale contributo, puntualizziamo solo a alcuni aspetti relativi alla matrice e alla preparazione dell'attuale disposto. I lavori di elaborazione mostrano in generale una "sorprendente" continuità con la disciplina precedente e la marginalità della discussione critica intervenuta.

L'origine del vigente can. 207 è rapportabile al can. 107 CIC 1917: «Ex divina institutione sunt in Ecclesia clerici a laicis distincti, licet non omnes clericis sint divinae institutionis; utrique autem possunt esse religiosi».¹¹ La formulazione piano-benedettina evidenziava soprattutto la logica della distinzione («*distincti*»). La condizione religiosa (univocamente individuata) si sovrapponeva poi alla disgiunzione chierici-laici. L'esigenza classificatoria era molto limitata in un contesto abbastanza definito e consolidato. Le fonti

il codice orientale, tuttavia, è stato rilevato nel gruppo di studio che non è congeniale alle tradizioni e alla mentalità dell'Oriente ritenere che tutti coloro che non sono chierici "laici nuncupantur": «Nuntia» 21 (1985), p. 8.

⁹ Cfr. anche M. DE SALIS, *A relação entre direito canónico e eclesiologia: condição para uma boa contribuição ao caminho sinodal*, «Suprema lex» 17 (2022), pp. 8-25.

¹⁰ I. ZUZEK, *Bipartizione o Tripartizione dei "Christifideles" nel CIC e nel CCEO*. L'unico aspetto ancora non chiarito (per la mancata pubblicazione dei corrispondenti lavori redazionali) riguarda i motivi dello spostamento e cambiamento sintattico «inter christifideles [...] ceteri autem»: cfr. E. N. PETERS, *Incrementa in progressu 1983 Codicis iuris canonici*, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, p. 147.

¹¹ Le fonti del disposto codiciale sono rapportate al c. 107 CIC 1917 e a LG 10, 20, 30-33 (per il § 1) e LG 43-47 (per il § 2), cfr. J. FORNÉS, *Comentario c. 207*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II, 1, coord. y dir. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona, EUNSA, 2002, p. 47.

del canone previgente erano rapportabili a un risalente riferimento di Clemente I e a un decreto tridentino.¹² Il can. 107 chiudeva la parte introduttiva del Libro II. *De personis*¹³ e disponeva alla trattazione del *De cleris* e degli altri stati personali. Nell'impianto precedente la statuizione giustificava la ricomprensione dell'assetto gerarchico nella condizione clericale (*De cleris in specie*). Il senso della prescrizione era quindi quello di spiegare e motivare il fondamento dell'ordine potestativo. L'impronta gerarcologica e piramidale condizionava in questo modo tutto lo sviluppo della società ecclesiastica.

Stupisce un po' che, dopo il Vaticano II, nell'impostazione della *Lex Ecclesiae fundamentalis*, pur emergendo la figura del fedele e il riconoscimento dei diritti fondamentali, non si sia stata percepita l'esigenza di superare la prospettiva precedente e ricorrere a una diversa scansione. Sin dallo schema dell'*Altera quaedam* il can. 25 riporta sostanzialmente il contenuto del can. 107 CIC 17, integrandolo però nel § 2 con le espressioni di LG 43-44.¹⁴ Il primo riferimento allo stato religioso viene poi ampliato all'insieme della vita consacrata. Al di là della diversa numerazione, il primo paragrafo (corrispondente all'attuale can. 207 § 1) non subisce modifiche significative. La categoria della ministerialità che qualifica il ruolo clericale evidenzia meglio la logica del servizio sacro.¹⁵ L'intento teologico e dottrinale del progetto della LEF e i residui della pregressa visione societaria probabilmente condizionano ancora l'esigenza del chiarimento della *Diversitas christifidelium ratione status*, la logica classificatoria seguita e l'approccio normativo.¹⁶

La *revisione del codice*, com'è noto, procedette *contestualmente all'elaborazione della LEF*. Lo Schema *De populo Dei* del 1977 al can. 81 già riportava la stessa disposizione maturata nel corso dell'elaborazione del progetto costituzionale.¹⁷ Il parallelismo e la sovrapposizione redazionale non hanno im-

¹² CONC. TRIDENT., sess. XXIII, *de ordine*, can. 4; S. CLEMENS I, ep. «Propter subitas», a. 90-99, c. 40.

¹³ Il Libro II CIC 17 si apriva con il can. 87, antesignano dell'attuale can. 96.

¹⁴ Cfr. O. G. M. BOELENS, *Synopsis "Lex Ecclesiae Fundamentalis"*, Leuven, Peeters, 2001, pp. 38-39. Benché a giustificazione del disposto si richiami la dottrina conciliare (cfr. LG 18 e 32) l'impostazione pare condizionata dallo schema formale precedente, senza uno specifico approfondimento del contenuto del principio di varietà.

¹⁵ Cfr. B. N. EJEH, *I chierici nel popolo di Dio. Profilo giuridico*, Venezia, Marcianum press, 2017, pp. 115-123; J. A. FUENTES, *Ministerio sagrado*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, v, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Cizur Menor (Pamplona), Aranzadi, 2012 [= DGDC], pp. 385-389; P. PICOZZA, *Chierici e laici nel nuovo Codice di diritto canonico*, cit., pp. 232-256. Nell'elaborazione del testo sin dal *Textus prior LEF* la qualifica sacra serviva a connotare il ministero ordinato, cfr. O. G. M. BOELENS, *Synopsis*, cit., p. 38.

¹⁶ La formula riportata costituisce significativamente l'intestazione della sezione dell'*Altera quaedam* (cann. 24-28). D. CENALMOR PALANCA, *La Ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo*, Pamplona, EUNSA, 1991, pp. 236-242 spiega come l'incertezza tra l'impostazione teologica o giuridica condizionò seriamente la riuscita del progetto.

¹⁷ Cfr. «Communicationes» 11 (1979), p. 26.

plicato divergenze o contrasti di prospettiva.¹⁸ La duplicazione dello stesso disposto si giustifica per la funzione di inquadramento e puntualizzazione pregiudiziale rispetto alla trattazione delle diverse condizioni canoniche. Le modifiche apportate alla prescrizione riguardano solo affinamenti formali. La menzione iniziale della generalità della condizione di fedele muta l'articolazione e i termini della disgiunzione.¹⁹ Lo spostamento operato precisa e chiarisce l'uguale considerazione dei *christifideles* ma non riesce a risolvere i dubbi circa il senso e l'orientamento della statuizione.²⁰ La preoccupazione gerarchica e potestativa pare prevalere sulla corresponsabilità del popolo di Dio.

Il codice orientale, come anticipato, ha compiuto una *scelta diversa*: la trasfusione quasi integrale dei cann. 204-223 CIC ha omesso proprio l'inclusione di principio del can. 207.²¹ Una parte della disposizione latina figura solo nel secondo paragrafo del canone introduttivo del Tit. X. *De clericis* (can. 323 § 2).²² La tradizione e la sensibilità orientale hanno portato a prendere le distanze dalla rigida partizione del CIC.²³ L'opzione del CCEO in realtà deriva soprattutto dalla radicazione e influenza dell'esperienza religiosa e dalla concezione essenzialmente tripartita del popolo di Dio. La decisione alternativa quindi non risponde tanto a un consapevole criterio costituzionale quanto all'improponibilità del parametro o sistema classificatorio latino. L'assenza di un'autonoma previsione direttiva ad ogni modo contribuisce a evitare equivoci e fraintendimenti concettuali.

¹⁸ Le discussioni si concentrarono viceversa molto sulla definizione del laico, cfr. A. GONZÁLEZ ALONSO, *La definición de laico en el Código de derecho canónico de 1983*, Roma, EDUSC, 2014.

¹⁹ «Ex divina institutione, sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur, et alii *christifideles*, qui et laici nuncupantur» (Schema 1980) «Ex divina institutione, *inter christifideles* sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; *ceteri autem* et laici nuncupantur» (Schema 1982), cfr. E. N. PETERS, *Incrementa*, cit., p. 147.

²⁰ «L'aggiunta dell'espressione: "fra i fedeli cristiani" serve a relativizzare e storizzicare sempre di più la distinzione "chierici-laici" contenuta nel canone. Si sottolinea, infatti, che il punto di partenza per qualsiasi forma di articolazione nel popolo di Dio è il sacramento del battesimo, sul quale si fonda la categoria dei *christifideles*»: A. LONGHITANO, *Laico, persona, fedele cristiano. Quale categoria giuridica fondamentale per i battezzati?*, in A. LONGHITANO, G. FELICIANI, V. DE PAOLIS, L. GUTIÉRREZ, S. BERLINGÒ, S. PETTINATO, *Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati*, Bologna, Libreria Editrice Vaticana, 1989, p. 45.

²¹ Cfr. L. OKULIK, *La condición jurídica del fiel cristiano. Contribución al estudio comparado del Codex iuris canonici y del Codex canonum ecclesiarum orientalium*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1995, pp. 106-113.

²² «I chierici a motivo della sacra ordinazione sono distinti, per divina istituzione, da tutti gli altri fedeli cristiani» can. 323 § 2 CCEO.

²³ I redattori della PCCICOR osservarono: «[...] non si può prendere la formulazione del c. 207 § 1 del CIC, totalmente aliena alla mentalità orientale; ciò significherebbe una grave e indebita latinizzazione del CICO»: «*Nuntia*» 28 (1989), p. 59.

3. L'INTERPRETAZIONE E LE RISERVE DELLA DOTTRINA CANONISTICA

La letteratura canonistica, come riferito, non ha mancato di esprimere serie riserve circa l'impostazione e la formulazione del can. 207 CIC. Al di là dell'artificiosità e dei limiti del secondo paragrafo, le obiezioni si sono appuntate soprattutto sulla logica e i presupposti del primo paragrafo. La diretta derivazione del canone in questione dalla codificazione pio-benedettina e dalla sistematizzazione tridentina ha ingenerato sorpresa e perplessità.²⁴ La riproposizione di categorie antiquate e superate disconosce e confonde l'orizzonte di senso e di valore delle acquisizioni del Vaticano II.²⁵

Nella speculazione dottrinale emerge anzitutto il rilievo della *duplicità dei criteri di concettualizzazione*. La considerazione della *struttura gerarchica* porta alla disgiunzione *ministri sacri-ceteri christifideles* la professione dei consigli evangelici induce invece all'*apprezzamento esistenziale del ruolo dei consacrati*.²⁶ La prospettiva costituzionale e quella carismatico-istituzionale dunque si intersecano ingenerando incompreensioni e confusioni di piani.²⁷ La prospettiva della vita consacrata non si sottrae tra l'altro alla logica degli stati canonici.²⁸ La complicazione ed equivocità della formulazione deriva

²⁴ «Il can. 207 ha stranamente ripreso, senza modificarlo, il vecchio can. 107 CIC/17. Questo disposto normativo ripresenta una visione di Chiesa che nel corso della storia ha dato luogo alle due modalità con cui il popolo di Dio è stato configurato nella sua diversità: il criterio della bipartizione e il criterio della tripartizione. L'ecclesiologia preconciliare considerava la Chiesa come una società giuridicamente perfetta, organizzata per *status*. La sistematica del vecchio Codice fa apparire la supremazia del chierico e mette in risalto il rapporto di inequaglianza che lega le persone. [...] La dottrina conciliare ha superato questa divisione della Chiesa e si basa sul concetto di *christifideles*, poiché è incentrata nel principio di uguaglianza fondamentale. Il principale fondamento per la struttura della Chiesa non è l'ordine ma il battesimo, dal quale scaturiranno le altre distinzioni personali (chierici, laici, consacrati). La Chiesa è concepita come società di eguali (c'è uno statuto comune a tutti i fedeli)»: D. MORAL CARVAJAL, *Il popolo di Dio nel Codice di diritto canonico. Commentario ai cann. 204-207; 208-223; 224-231; 298-329*, Roma, Angelicum University Press, 2021, pp. 47-48.

²⁵ Cfr. anche M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Roma, EDUSC, 2015, pp. 107-110, 123-126.

²⁶ Cfr. A. MONTAN, *Il popolo di Dio e la sua struttura organica. Schemi di lezione sul Codice di diritto canonico (Libro II – “Il popolo di Dio” - cann. 204-572)*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1988, pp. 23-24.

²⁷ «À partir des discordances, il est tentant de chercher à mettre en évidence des contradictions et, à la bipartition, d'opposer une conception tripartite de l'Église, en référence à une terminologie désignant des catégories à la fois théologiques et juridiques, l'autonomie d'un état canonique spécifique des religieux ou plus largement de la vie consacrée, ou bien encore l'affirmation que l'état de ceux qui professent les conseils évangéliques possède un caractère constitutionnel propre dans l'Église»: R. LEBRUN, *Duo sunt genera Christianorum*, cit., pp. 5-6.

²⁸ Cfr. J. FORNÉS, *Status personarum*, in DGDC, vii, pp. 403-409, spec. pp. 404-405.

dall'insufficienza dello schema di riferimento.²⁹ La stessa esigenza esplicativa o chiarificatrice manifesta un evidente limite nell'inquadramento legale e nella tecnica adottata. In genere tra i commentatori si coglie comunque una nota di negatività nel tralatizio riferimento all'assetto gerarchico e l'accoglimento favorevole della novità (relativa) del richiamo alla vita e alla santità della Chiesa.³⁰ L'invocazione della *vita et sanctitas Ecclesiae* tuttavia appare come un criterio ancora abbastanza generico e indeterminato. L'espressione non pare esente tra l'altro dalla residua influenza dello *status perfectionis*. L'ambivalenza non si risolve insomma in un incremento significativo del principio di varietà.

Le maggiori contestazioni riguardano però l'*impianto del can. 207 § 1*. L'evo-
cazione dell'«*Ex divina institutione sunt in Ecclesia clerici a laicis distincti*»
del can. 107 CIC 1917 è fin troppo forte ed evidente. Rispetto alla concezione
equalitaria e partecipativa del popolo di Dio emersa dall'ultima assise ecu-
menica prevale ancora una logica binaria di distinzione e separazione.³¹ Il ri-
conoscimento del carattere ministeriale non riesce a superare la strutturalità
costitutiva dell'ordine sacro.³² Non ingenera perplessità tanto la comprensi-
bile riaffermazione del principio gerarchico quanto la collocazione sistema-

²⁹ «Tenendo presenti gli elementi raccolti in questa ricerca, possiamo spiegare il motivo che ha spinto la commissione a formulare il § 1 di questo canone: la preoccupazione di affermare uno dei principi ritenuti costituzionali per il diritto canonico, non tenendo conto che una tale concezione andava rivista. [...] Il § 2 continua nella stessa impostazione del § 1, ma introduce qualche elemento nuovo di un certo interesse. [...] Il can. 207 con maggior coerenza e chiarezza avrebbe dovuto accantonare l'ovvia distinzione "chierici-laici" per evitare che si continuasse ad usare il linguaggio tradizionale non più coerente con i nuovi principi teologici e con le nuove categorie giuridiche desunte dal Vaticano II»: A. LONGHITANO, *Laico, persona, fedele cristiano*, cit., pp. 49-50.

³⁰ Cfr. ad es., oltre ai già richiamati A. LONGHITANO, *Laico, persona, fedele cristiano*, cit., pp. 48-52; D. MORAL CARVAJAL, *Il popolo di Dio nel Codice di diritto canonico*, cit., pp. 47-53; J. FORNÉS, *Comentario c. 207*, cit., pp. 47-52, G. INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2022², pp. 63-82; D. LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Église*, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, pp. 98-99 (3. *Un retour en arrière?*); P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2013, pp. 176-177.

³¹ «La diferencia existente entre los bautizados que han recibido el orden sagrado y los que no lo han recibido ha sido expresada en el CIC con una fórmula simple y teológicamente correcta. No obstante, el c. 207 del CIC podría haber abandonado la distinción entre clérigos y laicos así formulada ("ceteri autem et laici nuncupatur"), para evitar que se continuase usando un lenguaje en disonancia con los nuevos principios teológicos y con las nuevas categorías jurídicas que derivan de la doctrina del Concilio Vaticano II. Partiendo de la noción de *christifidelis* hubiese sido suficiente afirmar la multiplicidad de condiciones jurídicas de los bautizados derivantes de los sacramentos y de los carismas»: L. OKULIK, *La condición jurídica del fiel cristiano*, cit., pp. 111-112.

³² Nei lavori redazionali la ministerialità ha dato luogo a ripetute richieste di precisazione o sostituzione, cfr. I. ZUZEK, *Bipartizione o Tripartizione dei "Christifideles"*, cit., pp. 69-76.

tica della norma: posta tra la definizione del fedele cristiano (can. 204) e la dichiarazione dell'uguaglianza radicale dei battezzati (can. 208), nell'ambito della condizione fondamentale, subito prima dei relativi diritti e doveri. La persistenza del distacco clericato-laicato (corrispondente alla diversità funzionale) si impone sull'esplorazione più profonda della varietà vocazionale, sacramentale e carismatica. Il dualismo e la dissociazione emergono anche dall'espresso profilo qualificatorio delle rispettive categorie di fedeli («clericis vocantur», «laici nuncupantur»). La formalizzazione giuridica (è emblematico l'inciso: «qui in iure et clericis vocantur») porta a non rinunziare alla denominazione tradizionale.³³ La nuova illuminazione teologica ed ecclesiologica non è in grado dunque di correggere la pregressa impostazione decisamente clericale della società ecclesiastica. L'istituzionalità e l'aspetto gerarchico finiscono insomma col condizionare lo statuto comune e la condizione personale dei *christifideles*.

In questo contesto non abbiamo certo la pretesa e l'intenzione di sintetizzare i riscontri canonistici in materia, è chiaro però che quasi tutti i più attenti commentatori del can. 207 hanno manifestato disappunto e contrarietà rispetto alla formulazione e al contenuto della disposizione. Le "vecchie" denominazioni e categorie formali si sono imposte sulle "nuove" acquisizioni teologiche e sulle realtà sostanziali sottostanti.³⁴ La gerarchia e la struttura tendono ad assorbire o vincolare anche la promozione personale e comunionale della dignità battesimal. La semplice riformulazione della articolazione dei classici stati canonici funge sorprendentemente da raccordo o snodo del sistema.

4. I PRESUPPOSTI E GLI SVILUPPI SISTEMATICI DEL DISPOSTO CODICIALE

La radice delle perplessità circa l'opportunità, la formulazione e l'inserimento del canone in questione deriva principalmente dalla 'ratio' ordinamentale sottostante. L'aspetto più discusso e delicato dell'ermeneutica del disposto è rappresentato dal presupposto ecclesiologico che ispira la scelta legislativa.³⁵ Ferma restando l'assenza di uno specifico intento prescrittivo e regolamentare (si tratta piuttosto di un'illustrazione o spiegazione definitoria o di principio), l'inclusione della norma nella parte introduttiva del *De populo Dei* assume un chiaro valore apodittico o direttivo.³⁶ Pur in mancanza di un disegno

³³ Anche nei cann. 232-293 si parla di ministri sacri o chierici, cfr. anche G. INCITTI, *Il sacramento dell'ordine nel Codice di diritto canonico. Il ministero dalla formazione all'esercizio*, Roma, Urbaniana University Press, 2021, pp. 11-26.

³⁴ Cfr. *supra* ntt. 29 e 31.

³⁵ A proposito dell'intima relazione tra l'ecclesiologia e l'impostazione canonistica cfr. anche C. FANTAPPIÈ, *Ecclesiologia e canonistica*, Venezia, Marcianum Press, 2015.

³⁶ Il Libro II del CIC esprime molta della novità e della prospettiva della presente codificazione. Cfr. anche J. B. BEYER, *Dal Concilio al Codice. Il nuovo codice e le istanze del Concilio*

costituzionale definito e scientemente formalizzato, l'esordio fissa l'architrave o il cardine dello statuto fondamentale del popolo di Dio. La deriva gerarchica e la confusione esplicativa allora complicano l'intendimento della condizione del fedele.

Il can. 107 CIC 1917, com'è noto, rispondeva alla concezione della *societas iuridice perfecta intrinsece disaequalis*. L'*ecclesiologia preconciliare* della società giuridicamente perfetta si fondava appunto sull'ineguaglianza strutturale e sulla supremazia del chierico. L'ordine sacro fungeva quindi da criterio di distinzione e promozione del *coetus regens* o *dominans*.³⁷ L'impianto giurisdizionale era elaborato su base personale e la costituzione gerarchica della Chiesa rappresentava una patente espressione del *De clericis in specie*.³⁸ L'aspetto gerarchico coincideva con l'individuazione e abilitazione di una categoria di persone. La gerarchia, intesa come *series personarum*, era artefice e responsabile della missione. La sequenza *clericci, laici e religiosi* serviva perciò a definire i ruoli e le competenze *iure divino* stabilite.

L'*ecclesiologia del Concilio Vaticano II* non ha mutato solo la prospettiva d'osservazione, ha chiarito il nucleo stesso della comunione ecclesiale: ha recuperato la *dignitas et libertas* battesimale e con essa il protagonismo dell'intero popolo di Dio.³⁹ La Chiesa si presenta ormai come una comunità di uguali con una situazione e missione comune. L'*egualanza fondamentale e la varietà carismatica* configurano un nuovo ordine o paradigma costituzionale che trova un riscontro proprio nel riconoscimento della *condizione del fedele*. Senza disconoscere l'influenza e la pregnanza dell'ordine sacro, il battesimo e, in generale, l'iniziazione cristiana divengono il fulcro dell'essere e dell'agire del cristiano. La stessa gerarchia non può più essere compresa in senso personalistico e soggettivo ma secondo un'accezione funzionale e ministeriale.⁴⁰ All'ottica "clericocentrica" si sostituisce la visione organica e integrata della *communio*.

Stupisce pertanto che l'impianto statico e "ingessato" della Chiesa, non abbia ceduto il posto al prospetto dinamico e aperto emerso dal consesso

Vaticano II, Bologna, Libreria Editrice Vaticana, 1984, pp. 93-107; G. BERTIN, *Appartenenza al popolo di Dio nel nuovo codice di diritto canonico*, Roma, Pontificia Studiorum Universitas a S. Thoma Aq. in Urbe, 1993; G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Bologna, il Mulino, 1991.

³⁷ Appare emblematica, per contrasto, la precedente sanzione della "riduzione allo stato laicale" (Tit. vi. *De reductione clericorum ad statum laicalem*, cann. 211-214 CIC 17).

³⁸ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, *Il Codex iuris canonici (1917)*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 1065-1160; M. DEL POZZO, *La scienza costituzionale canonica nella codificazione del 1917*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it) 3 (2018), pp. 14-15.

³⁹ «La codificazione post-conciliare realizza, rispetto alla precedente, "il cambiamento di identità del soggetto protagonista", sostituendo al clero il fedele. Il mutamento è tanto radicale da investire tutto l'ordinamento canonico...» G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., p. 9.

⁴⁰ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 216-221.

conciliare. L'assenza di un serrato e profondo dibattito in sede redazionale pare aver impedito un confacente sviluppo ordinamentale dei principi costituzionali. L'omogeneità della formazione e dell'approccio della c.d. scuola sacerdotale probabilmente ha determinato un'acritica accettazione dell'impianto precedente e della strutturazione tipologica consolidata dei membri della Chiesa.⁴¹ Un certo timore nei confronti del superamento dello schema della contrapposizione degli stati d'altronde non è estraneo allo stesso dibattito nella revisione codiciale.⁴² La *Diversitas christifidelium ratione status continua* non a caso a condizionare l'impostazione del diritto delle persone.⁴³ La novità concettuale dello statuto del fedele non giunge quindi a piena conformazione e maturazione.

La sottolineatura della *diversità funzionale* trova un riscontro nello *sviluppo del Libro II*. L'articolazione del can. 207 dispone infatti alla trattazione delle *condizioni canoniche*.⁴⁴ Le inversioni, integrazioni e revisioni operate rispetto all'antico *De personis* non bastano a correggere le disfunzioni e incongruenze del sistema. Se non si parte dalla categoria del fedele è difficile cogliere l'effettiva consistenza del popolo di Dio. Il dualismo o la scissione chierici-laici determina un'inesorabile disgiunzione non solo nei compiti ma nell'evangelizzazione del mondo contemporaneo.⁴⁵ Il residuo della logica per stati, almeno implicito, emerge peraltro ripetutamente nella normativa codiciale ed è soggiacente a diversi interventi magisteriali successivi.⁴⁶ L'assetto pote stativo, più della riserva sacramentale, riflette ancora la centralità e il protagonismo clericale.⁴⁷ La determinazione dell'identità del battezzato per sot-

⁴¹ Sono significativi i rilievi critici a proposito del can. 25 LEF da parte di P. Lombardia, J. Hervada, J. A. Souto, J. P. Viladrich e J. Fornés riportati da D. CENALMOR PALANCA, *La Ley fundamental de la Iglesia*, cit., pp. 282-286.

⁴² La commissione pontificia non ritenne ad esempio di invertire le due categorie di fedeli proposta: «propter peculiarem praestantiam sacerdotii ministerialis et sacrae potestatis»: PONTIFICA COMMISSIONE CIC RECOGNOSCENDO, *Codex iuris canonici, Schema novissimum*, e Civitate Vaticana, 25 marzo 1982, p. 34.

⁴³ Cfr. ad es. cann. 290-293, 574 § 1, 588 § 1, 592 § 1, 598 § 2, 1063, 1134.

⁴⁴ Cfr. V. DE PAOLIS, *Stati di vita delle persone nella Chiesa, secondo il CIC*, cit., pp. 75-79; J. FORNÉS, *Comentario c. 207*, cit., p. 47 (Conexos).

⁴⁵ Cfr. anche anche A. CATTANEO, *Il ruolo dei sacerdoti nel promuovere la libertà e la responsabilità dei laici*, «Annales theologici» 19 (2005), pp. 213-237; IDEM, *El sacerdote al servicio de la misión de los laicos*, «Ius Canonicum» 46 (2007), pp. 51-72; P. RODRÍGUEZ, *Sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune nella struttura della Chiesa*, «Romana» 4 (1987), pp. 162-176.

⁴⁶ Cfr. *supra* nt. 43, per qualche riscontro magisteriale vd. ad es. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992, nn. 19, 41, 81; IDEM, es. ap. *Vita consecrata*, 25 marzo 1996, nn. 19, 20, 30, 35, 60 (non si riporta la localizzazione cartacea di questo e altri documenti agevolmente reperibili nel sito www.vatican.va).

⁴⁷ Cfr. anche i cann. 129 e 274 § 1; R. INTERLANDI, *Chierici e laici soggetti della potestà di governo nella Chiesa. Lettura del can. 129*, Roma, G&BPress, 2018, pp. 143-155.

trazione o semplificazione deontologica appare povera e fuorviante perché distacca dalla realtà e offusca la corresponsabilità.⁴⁸

5. L'ESIGENZA DI UN RIPENSAMENTO DELLE CATEGORIE DI RIFERIMENTO

Gli schemi o le formule stereotipate rischiano di irrigidire e paralizzare il sistema canonico. L'impostazione del can. 207 manifesta, da un canto (§ 1), la restrizione nella percezione del principio gerarchico, dall'altro (§ 2), un'apertura interessante ma poco precisa e rigorosa. Ci sembra pertanto che convenga evitare di dare troppa enfasi e risonanza alle qualifiche tipologiche. La scienza canonica e teologica devono ancora raggiungere una maggior chiarezza e consapevolezza circa l'estensione delle denominazioni.⁴⁹ Prima ancora della revisione della bipartizione, la stessa tripartizione merita un certo affinamento e relativizzazione concettuale.

L'esame della figura del laico ha rappresentato storicamente l'aspetto più deficitario e carente nella trattazione canonica. L'indubbia promozione del laicato nel magistero recente non è riuscita ancora a compensare i limiti e i ritardi nella maturazione del popolo cristiano.⁵⁰ Il rilievo teologico ed ecclesiologico del "comune cristiano" stenta a farsi strada.⁵¹ L'emancipazione stessa dalla logica del semplice fedele è complessa e discussa.⁵² Com'è noto, il codice latino non è andato oltre la definizione negativa.⁵³ All'insistenza, prima sulla secolarità, poi sull'indole secolare, è subentrata una riflessione

⁴⁸ «Sarebbe infatti insufficiente parlare di uguaglianza solo in riferimento ad un "minimo comun denominatore" che delineerebbe un soggetto astratto di fatto inesistente e dove invece la reale consistenza del soggetto ecclesiale sarebbe data dal "plusvalore" delle successive attribuzioni, che in qualche modo si sovrapporrebbero agli aspetti comuni, facendo prevalere su questi una prospettiva gerarchizzata delle diverse funzioni e lasciando in definitiva in condizione di inferiorità chi non è insignito di tali funzioni ministeriali o non accede a specifiche forme di consacrazione»: G. MAZZONI, *Il "christifidelis": identità ecclesiologica e condizione giuridica*, in *Fedeli, associazioni, movimenti. xxviii Incontro di studio, "Villa Cagnola" - Gazzada (VA), 2 luglio - 6 luglio 2001*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 2002, p. 20. L'argomento è affrontato pure in M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Roma, EDUSC, 2018, pp. 35-38.

⁴⁹ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Le riforme nella Chiesa. Per una convergenza tra diritto e teologia*, «Stato, Chiese e pluralismo religioso», Rivista telematica (www.statoechiese.it), 26 (2019), pp. 1-4; IDEM, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, Bologna, Libreria Editrice Vaticana, 2019, pp. 143-187.

⁵⁰ La laicità (anche nella sua radice etimologica) è connessa intrinsecamente alla partecipazione popolare alla missione della Chiesa.

⁵¹ Cfr. anche gli acuti rilievi di G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 79-91.

⁵² Cfr. A. LONGHITANO, *Laico, persona, fedele cristiano*, cit., pp. 53-54.

⁵³ Quella del "non chierico" e, presumibilmente, del "non religioso" (cfr. LG 31) è una debole e minima determinazione. Più appagante è la definizione del can. 399 CCEO.

sulla qualità e motivazione dell'impegno nel mondo che è ancora in fase di assestamento e precisazione. I ministeri laicali o l'abilitazione potestativa sono espressioni marginali del concorso all'edificazione della Chiesa; il sacerdozio comune, l'iniziativa apostolica, il *sensus fidei* e in generale, i carismi indicano meglio l'estensione e le potenzialità della condizione laicale. La viva coscienza del ruolo attivo e solidale del semplice cristiano comunque è il nucleo e la garanzia del processo (intensivo ed estensivo) di evangelizzazione. L'impellente necessità dell'incremento pratico ed esistenziale della vocazione laicale non può sottacere gli ostacoli e le incertezze speculative tutt'ora presenti.⁵⁴

Anche l'*identità del religioso* è stata messa seriamente *in discussione nella postmodernità*. La nozione alternativa ed estensiva di vita consacrata non ha l'univocità e chiarezza della precedente categoria.⁵⁵ La via dei consigli evangelici definisce un modo più che uno stile specifico e definito per interpretare il messaggio cristiano. L'incorporazione in istituti secolari, in società di vita apostolica o in nuove comunità presenta molte peculiarità o dissonanze rispetto al modello tradizionale di consacrazione. Anche il prototipo religioso comunque non ha perso solo consistenza effettuale, ha smarrito anche parte della sua esemplarità ecclesiale. Le espressioni comparative o totalizzanti (si pensi ai concetti di perfezione, pienezza, radicalità, ecc. che spesso si associano a quest'ideale di *sequela Christi*) tradiscono una scarsa visione organica e d'insieme.⁵⁶ Il ruolo ecclesiale dei consacrati si ritiene misconosciuto dalla bipartizione sacramentale *ratione ordinis*. Spesso si lamenta perciò un carente inquadramento costituzionale della vita consacrata.⁵⁷ Come per la laicità, e forse a maggior ragione a motivo della varietà dei carismi, lo specificativo o identificativo della consacrazione non risulta sempre chiaro e intelligibile.⁵⁸

⁵⁴ Le ricorrenti confusioni o sovrapposizioni della laicità con la consacrazione non clericale sono una patente dimostrazione delle insufficienze teoretiche.

⁵⁵ Per un ampio esame della nozione cfr. F. PUIG, *La consacrazione religiosa. Virtualità e limiti della nozione teologica*, Milano, Giuffrè, 2010.

⁵⁶ «Oppure, per quanto riguarda la vita consacrata, si ricorre di frequente all'uso di comparativi: "consacrati in modo speciale", "seguire Cristo più da vicino", "amare Dio con cuore indiviso"… Se questa terminologia significa modalità specifica, non costituisce problema. Ma se si intendesse nel senso che tale situazione di vita costituisce il riferimento paradigmatico ed esemplare rispetto alla vita cristiana in quanto tale e che quindi comporta una connotazione in termini di superiorità rispetto a ciò che è inferiore o di totalità rispetto a ciò che è parziale o di perfezione rispetto a ciò che è imperfetto, non sarebbe agevole trovare adeguato riscontro del principio di egualianza battesimal e dell'affermazione conciliare della comune chiamata alla perfezione della carità, a prescindere dalla condizione di vita»: G. MAZZONI, *Il "christifidelis"*, cit., pp. 19-20.

⁵⁷ Cfr. *supra* nt. 27, nonché M. V. TRAMONTI SIMMERMACHER, *La problematica del can. 207*, cit., pp. 95-96; V. DE PAOLIS, *Stati di vita*, cit., pp. 117-118.

⁵⁸ Cfr. L. NAVARRO, *Personae et soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Roma, EDUSC, 2017, pp. 128-135.

Perfino la condizione clericale, ontologicamente e sacramentalmente fissata, presenta margini di incertezza e criticità. La ministerialità sacra, come riferito, è una categoria ampia e non troppo univoca.⁵⁹ La frequente proposta di sostituzione della contrapposizione chierici-laici con l'interazione del sacerdozio comune e del sacerdozio ministeriale che ben delinea l'essenza del fenomeno ecclesiale (la comunione gerarchica e l'assetto *ordo-plebs*) non rispetta appieno l'intento della distinzione.⁶⁰ L'introduzione (e l'incidenza) del diaconato permanente ha comportato la necessità di puntualizzare la modalizzazione del carattere sacramentale con le esigenze magisteriali e normative di chiarimento e precisazioni.⁶¹ Il servizio ministeriale non è pertanto identificabile con l'approssimazione al sacerdozio. L'accentuazione clericale tra l'altro, come rilevato, continua a esercitare una discutibile influenza potestativa sull'organizzazione ecclesiastica.⁶²

L'attenzione ai movimenti e alle nuove comunità apre ulteriori spazi di riflessione. La fluidità e articolazione delle situazioni nelle realtà carismatiche rende più instabili e variabili gli abituali criteri di classificazione. La c.d. "coesistenza pluriparadigmatica" o il particolare regime di vita di alcuni membri (si pensi ai coniugati e alle comunità di famiglie) rende più incerto e multiforme il quadro complessivo.⁶³ Evitando una sorta di autodeterminazione o libera configurazione della situazione canonica degli ascritti, bisogna però cercare di rispettare e assecondare le ragionevoli e sentite espressioni dello Spirito. La salvaguardia dei principi comuni non dovrebbe mai portare a irrigidire o sclerotizzare l'assetto giuridico *iure ecclesiastico* consolidato.⁶⁴ Atteggiamenti pregiudiziali di chiusura e resistenza nuociono allo sviluppo organico del popolo di Dio e alla storicità trascendente della comunione.

L'evoluzione della scienza canonica ha mostrato come il riferimento alle tre tipologie storiche di fedeli (chierici, laici e religiosi) appare attualmente

⁵⁹ La sacralità non è un criterio sufficientemente discriminante (anche i ministeri del lettorato e dell'accollato potrebbero rientrare nell'accezione).

⁶⁰ Cfr. L. GEROSA, *Carisma e diritto nella Chiesa. Riflessioni canonistiche sul "carisma originario" dei nuovi movimenti ecclesiari*, Milano, Jaca Book, 1989, pp. 126-156; G. MAZZONI, *Il "christifidelis"*, cit., pp. 17-18; D. MORAL CARVAJAL, *Il popolo di Dio nel Codice di diritto canonico*, cit., pp. 52-53.

⁶¹ Cfr. n. 1581 *Catechismus Catholicae Ecclesiae*; can. 1009 § 3 CIC.

⁶² Ci si riferisce alla dubbia compatibilità dei richiamati cann. 129 e 274 § 1 CIC con il can. 1425 e con FRANCESCO, cost. ap. *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, n. 5 (*Principi e criteri per il servizio della Curia romana*).

⁶³ Cfr. PH. G. MILLIGAN, *Approaches to authority and obedience in the international ecclesial movements and new communities*, Roma, EDUSC, 2017, pp. 405-426.

⁶⁴ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Iuvenescit Ecclesia* (sulla relazione tra doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa), 15 maggio 2016, invita a compaginare i principi fondamentali del diritto con la natura e le peculiarità delle diverse realtà carismatiche (n. 23).

abbastanza problematico e incerto. Ciascuno degli insiemi considerati ha sperimentato infatti in epoca recente difficoltà d'estensione, d'inquadramento e, in maniera forse più radicale, di identità.⁶⁵ Questa costatazione non implica ovviamente di rinunziare *in toto* al tentativo di evidenziare le caratteristiche e gli statuti delle diverse condizioni canoniche, suggerisce però l'accortezza di evitare eccessive pretese definitorie e classificatorie. Solo un approccio giuridico equivoco e formalista induce a comprimere la realtà in schemi rigidi e predefiniti. In assenza di un paradigma scientifico comune e condiviso, le formule legislative risultano eteree e indeterminate. Non è casuale che l'insoddisfazione rispetto alla formalizzazione codiciale accomuni (per diversi motivi) i diversi fronti o settori di indagine.⁶⁶ Occorre pertanto compiere uno sforzo di ripensare il senso e il contenuto delle stesse qualificazioni tipologiche.

6. IL DECISO SUPERAMENTO DELLA LOGICA DEGLI STATI DI VITA

La logica degli stati di vita come criterio di decifrazione dell'ordine ecclesiastico non è ancora scomparsa dall'orizzonte scientifico attuale.⁶⁷ Il peso della tradizione canonica ha influenzato anche la legislazione vigente.⁶⁸ L'uso del termine *status* tuttavia non appare caratterizzante e si alterna con altre espressioni (condizione, situazione, ecc.). Una valutazione comparativa tra la codificazione latina e quella orientale evidenzia inoltre la persistenza e l'incremento del riferimento alla nozione di stato di vita.⁶⁹ In dottrina, da

⁶⁵ «Potrebbero essere infinite le esemplificazioni che intaccano l'univocità identificativa: dal consacrato in un istituto secolare al diacono che svolge una professione civile, dal laico che di fatto fa il parroco a norma del can. 517 § 2 al presbitero orientale coniugato. Neppure la non ricezione di un sacramento specifico è del tutto identificativa, dal momento che anche il laico coniugato si qualifica per un sacramento specifico di carattere ministeriale»: G. MAZZONI, *Il "christifidelis"*, cit., p. 31.

⁶⁶ L'insoddisfazione vale tanto per l'impropria accentuazione del profilo clericale (cfr. ad es. G. INCITTI, *Il popolo di Dio*, cit.; D. LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux*, cit.; A. LONGHITANO, *Laico, persona, fedele cristiano*, cit.; D. MORAL CARVAJAL, *Il popolo di Dio nel Codice di diritto canonico*, cit.; ecc.) quanto per la scarsa considerazione della vita consacrata (cfr. M. V. TRAMONTI SIMMERMACHER, *La problematica del can. 207*, cit.; R. LEBRUN, *Duo sunt genera Christianorum*, cit.).

⁶⁷ Cfr. ad es. D. COMPOSTA, *La Chiesa visibile. La realtà teologica del diritto ecclesiastico*, Città del Vaticano, LEV, 2010, pp. 196-219; V. DE PAOLIS, *Stati di vita delle persone nella Chiesa*, cit., pp. 75-144; L. SABBARESE, *I fedeli costituiti popolo di Dio. Commento al Codice di Diritto Canonico, libro II, parte I*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2000, pp. 27-28; P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo*, cit., pp. 175-177.

⁶⁸ Cfr. *supra* nt. 43; per il pregresso inquadramento storico-dottrinale della questione cfr. J. FORNÉS, *La noción de "status" en derecho canónico*, Pamplona, EUNSA, 1975.

⁶⁹ Il riferimento allo stato clericale, religioso, matrimoniale e monastico è piuttosto frequente anche nel codice orientale, cfr. ad es. cann. 19, 22, 192 § 3, 257, 278, 296 § 2, 331, 344 § 1, 364, 373, 382, 383, 385, 391, 394-398, 399, 407, 410, 411, 415, 421, 426, 453 § 2, 462 § 1, 491, 524, 531, 554, 563, 608, 783, 784, 976 § 1, 1387, 1433 CCEO.

un canto, il ricorso allo schema personalistico non è stato ancora superato e si ritrova nella *mens* e nell'esposizione di molti autori, dall'altro, si evidenzia spesso l'integrazione e complementarietà costitutiva del popolo di Dio. Nella letteratura canonistica la spiegazione o, addirittura, la classificazione secondo il paradigma degli *ordines* non è stato ancora rivisto o archiviato.⁷⁰ L'immediatezza didattica e regolativa induce a ricorrere a questo criterio esplicativo. Una decisa spinta dottrinale però porta a sottolineare la corresponsabilità e la "circolarità di comunione".⁷¹ Alla luce degli insegnamenti conciliari, la residua differenziazione non dovrebbe mai condurre alla pretesa di esclusività o autosufficienza ma alla necessità del concorso e della cooperazione personale.⁷² La pienezza ecclesiale reclama la compresenza di diverse vocazioni, carismi e ministeri. L'ambivalenza o la discontinuità nella presentazione derivano normalmente dalla disgiunzione tra l'interpretazione ecclesiologica e quella strettamente canonistica. La duplicità dei piani di lettura tuttavia sminuisce l'univocità e sostanzialità della realtà ecclesiale. Un'ermeneutica giuridica parziale o distonica rispetto al dato teologico inficia l'unità del sapere e l'aspirazione alla transdisciplinarietà.⁷³ Ci sembra perciò che l'approccio giusrealista spinga al superamento nella *ratio* costituzionale della logica degli stati canonici.⁷⁴

Come abbiamo esposto (*supra* § 5), a prescindere dall'insufficienza dello schema binario, anche il modello della tripartizione, per così dire, classico manifesta chiari segni di crisi e insofferenza.⁷⁵ Se è ancora difficile giungere

⁷⁰ «NB – Il termine *stato* è qui inteso nel senso di *condizione giuridica della persona*, in quanto appartiene a un determinato ordine di fedeli (ministri sacri, laici, consacrati e possibili sottodistinzioni»: A. MONTAN, *Il popolo di Dio*, cit., p. 24. Cfr. anche l'impostazione di D. COMPOSTA, *La Chiesa visibile*, cit., pp. 196-263 (Capp. VII-VIII, *Gli stati societari nella comunità ecclesiale*).

⁷¹ L'espressione "circolarità di comunione" è stata adoperata dall'*Instrumentum laboris* del Sinodo dei Vescovi del 1987 (*Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo a vent'anni dal Concilio Vaticano II*), n. 33, e corrisponde all'aspirazione di molti, cfr. ad es. R. GARCÍA MATEO, *Il rapporto laico-chierico-consacrato secondo le Esortazioni Apostoliche Christifideles Laici, Pastores Dabo Vobis, Vita Consecrata*, «Periodica» 92 (2003), pp. 359-382; G. MAZZONI, *Il "christifidelis"*, cit., pp. 19-20; A. MONTAN, *Il popolo di Dio*, cit., p. 24.

⁷² «L'unità che soggiace alla varietà delle vocazioni porta con sé il considerare la complementarietà e corresponsabilità che emerge tra di esse partendo dalla loro specifica identità; [...] Si tratta dunque di un'inter-esemplarità e inter-complementarietà, poiché nessuno deve svolgere la sua specifica vocazione in modo esclusivo o senza relazione con gli altri»: R. GARCÍA MATEO, *Il rapporto laico-chierico-consacrato*, cit., pp. 377 e 379.

⁷³ Per il concetto e il contenuto della transdisciplinarietà, cfr. FRANCESCO, cost. ap. *Veritatis gaudium*, 27 dicembre 2017, n. 4c.

⁷⁴ Per l'approccio giusrealista cfr. in generale: C. J. ERRÁZURIZ, *Il diritto come bene giuridico. Un'introduzione alla filosofia del diritto, con la collaborazione di P. Popović*, Roma, EDUSC, 2021; per l'applicazione in abito costituzionale: M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 34-40.

⁷⁵ «La Iglesia ha superado una concepción de sí misma hecha por "estratos", típica de la

a un criterio sintetico e classificatorio pienamente appagante, pare necessario almeno prendere definitivamente le distanze dal pregresso schema degli *status*. Il punto fermo della speculazione costituzionalistica è l'acquisizione della condizione comune del fedele.⁷⁶ L'univocità dell'essere e dell'agire del cristiano riduce l'esigenza definitoria tipologica e relega su un altro piano i rispettivi aspetti regolativi.⁷⁷ L'edificazione e la missione della Chiesa è frutto proprio della coscienza dell'universalità della salvezza. La progressiva clericalizzazione e la crescente separazione dal mondo della società ecclesiastica è derivata proprio dallo smarrimento del senso della dignità battesimal e della corresponsabilità dei cristiani. Il popolo di Dio è un insieme coeso e compatto, non una somma o un cumulo di individui disparati. La malintesa stratificazione della comunità ecclesiastica è riconducibile alla confusione della situazione soggettiva con le funzioni, gli uffici e i ministeri svolti o "riservati".⁷⁸ Una sorta di connotazione gerarchica delle forme di vita o il passaggio dal piano personale e carismatico a quello istituzionale sfigura il senso della vocazione cristiana.⁷⁹ Una completa reinterpretazione costituzionalistica dell'ordinamento canonico rispondente all'orizzonte ecclesiologico additato dal Concilio Vaticano II è forse difficile e laboriosa, non può prescindere comunque dal riconoscimento, senza ombre né riserve, della ricchezza della nozione di fedele e del protagonismo del popolo di Dio.⁸⁰

La concezione degli stati di vita, come accennato, è spesso legata a comparativi e qualificativi; anziché essere unitiva e congregativa risulta spesso selettiva ed esclusiva. L'eccellenza non dipende dallo stato o dalla forma di

doctrina pre-conciliar, y al mismo tiempo no rechaza el ser considerada como *societas aequalium ac societas inaequalium*, en referencia clara a los miembros que la conforman»: L. OKULIK, *La condición jurídica del fiel cristiano*, cit., pp. 107-108.

⁷⁶ «Forse un equivoco non infrequente consiste nel pensare il *christifidelis* come la base minima comune, il "minimo comun denominatore" su cui, per aggiunta, si innestano ulteriori capacità ministeriali o vocazioni carismatiche. In realtà il battezzato è la figura compiuta del cristiano chiamato alla santità e alla missione. Ma la santità e la missione si specificano per vocazioni, carismi e ministeri diversi, che nulla aggiungono in termini di maggior perfezione o di rilevanza ecclesiale»: G. MAZZONI, *Il "christifidelis"*, cit., p. 32.

⁷⁷ Epistemologicamente è utile riservare al diritto costituzionale l'approfondimento della condizione di fedele e al diritto delle persone o dei soggetti l'esame della disciplina canonica delle diverse condizioni.

⁷⁸ Accennando alla prospettiva del can. 107 CIC 1917, P. Valdrini precisa ad es.: «Questo era ancora sulla scia del pensiero iniziato nel XII secolo e vigente per secoli nel quale c'è stato un trasferimento progressivo del concetto di *status* personale dal "settore privato" al "settore pubblico" o costituzionale della Chiesa. Nella cristianità antica, c'erano due *ordines* o funzioni, quelli riservati ai chierici e quelli riservati ai laici, facendo sì che la società fosse divisa tra persone con funzioni e statuti diversi per formare una *societas disaequalis*»: P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo*, cit., p. 176.

⁷⁹ La vocazione non può essere intesa primariamente come un'abilitazione o una promozione.

⁸⁰ Cfr. *supra* nt. 39.

vita ma dal dinamismo organico della comunione e dal concorso all’edificazione del Corpo. La pretesa d’ascesa o avanzamento del “terzo stato” evidenzia, ad esempio, un serio limite di identità e comunione.⁸¹ La *variabilità della quantificazione* (si parla di tre, quattro, cinque stati canonici) è un indice di chiusura e rigidità.⁸² Non contano tanto gli insiemi e le forme quanto la coerenza e la radice dell’appartenenza.⁸³ Anche l’evocazione non infrequente della *preminenza* o *prevalenza* denota una preoccupante distinzione classista. Senza negare l’oggettivo apprezzamento della cristoconformazione ministeriale e il valore della testimonianza esemplare dei consigli evangelici, con le dovute manifestazioni di ossequio e deferenza, occorre ribadire la pienezza soggettiva dell’iniziazione cristiana nel piano di salvezza. L’egualianza costitutiva dei battezzati nel popolo di Dio non è perciò causa di omologazione o appiattimento, bensì espressione di effettiva condivisione e premessa della partecipazione. La prima e più rispondente consacrazione d’altronde è proprio quella del battesimo.

7. UNA POSSIBILE RIFORMULAZIONE DELLA DIFFERENZIAZIONE ORGANICA DEI FEDELI

I limiti e le riserve esposti circa la formulazione del can. 207 CIC non inducono tanto a prescindere dal disposto o ad abbandonare ogni tentativo di chiarimento pregiudiziale della strutturazione della comunione ecclesiastica quanto a precisare o completare il quadro costituzionale abbozzato.⁸⁴ A fronte della ammessa e sentita imperfezione, la “correzione di rotta”, specie in corso d’opera, è una misura preferibile rispetto alla chiusura o insensibilità.

⁸¹ «Resta, però, ancora inattuata la possibilità di una sistemazione canonica che rispetti tale tripartizione degli stati, in cui lo “stato religioso” (composto di Ordini e Congregazioni Religiose con voto pubblico di religione, obbligo di vita comune e separazione dal mondo) sia riconosciuto come “terzo stato” nella Chiesa. Una soluzione plausibile ai problemi che abbiamo rilevato è che esso torni ad essere considerato e presentato giuridicamente quale *analogatum princeps* tra le varie forme giuridiche di vita consacrata»: M. V. TRAMONTI SIMMERMACHER, *La problematica del can. 207*, cit., pp. 90-91. Il “terzo stato” si è invertito storicamente dalla minorità del laicato, alla supposta retrocessione dei religiosi.

⁸² Cfr. ad es. M. V. TRAMONTI SIMMERMACHER, *La problematica del can. 207*, cit., pp. 90-95 (lamenta l’insufficienza della duplicità di stati); P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo*, cit., p. 175 (*I tre stati fondamentali delle persone*); V. DE PAOLIS, *Stati di vita delle persone nella Chiesa, secondo il CIC*, cit., pp. 133-136 (*Quattro stati canonici*); D. COMPOSTA, *La Chiesa visibile*, cit., p. 222 (*Numeri*), al di là dello stato di cristianità, individua la distinzione tra stato sodale, religioso e secolare.

⁸³ La difficoltà di inquadramento dei nuovi fenomeni carismatici (soprattutto delle c.d. comunità di famiglie) è emblematica del contrasto con le categorie tradizionali.

⁸⁴ Parliamo di “abbozzo” del quadro costituzionale perché la tecnica costituzionale finora non è stata attuata in tutte le sue potenzialità e virtualità, cfr. M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 76-77.

lità del sistema. La diversità funzionale è solo una debole e ambigua espressione della varietà carismatica.⁸⁵ Nella logica della comunione l'eguaglianza fondamentale si compendia proprio con la varietà o pluriformità essenziale del cristiano.⁸⁶ L'approfondimento o il perfezionamento dell'impianto legislativo potrebbero condurre pertanto alla *statuizione di principio del concorso e dell'integrazione intrinseca della diversificazione spirituale*. Una previsione del tipo: “Tutti i fedeli concorrono alla santità e alla missione della Chiesa secondo la condizione personale, sacramentale e carismatica propria di ciascuno” sancirebbe l'univocità dell'ordine della carità, evitando impropri distinguo o separazioni. Anche il richiamo alla “propria condizione” di altre norme acquisterebbe un significato più chiaro ed esplicito.⁸⁷ È importante riconoscere l'influenza delle diverse chiamate e missioni, dei doni naturali e soprannaturali, della grazia sacramentale nel piano di salvezza. La valenza giuridica di tali realtà si concreta principalmente nel rispetto dell'autonomia e nel discernimento della *sequela Christi*.⁸⁸ Il richiamo alla concorrenza del sacerdozio regale e ministeriale, pur suggerito da alcuni,⁸⁹ avrebbe forse una maggior presa e valenza teologica (è il cardine di ogni struttura costituzionale) ma non riesce ancora a superare alcuni limiti e restrizioni ordinamentali (*supra* § 5). L'eventuale anticipazione rispetto all'uguaglianza del can. 208 (a meno di non invertire la numerazione) non pare un serio ostacolo per una previsione molto generale e di cornice.

I timori originari che hanno motivato l'omissione del riferimento espresso ai carismi nel codice riteniamo si possano ormai considerare superati o superabili.⁹⁰ Un ripensamento legislativo rappresenterebbe un segnale incoraggiante di sensibilità e di apertura alla voce dello Spirito. Senza procedere a una revisione piena e globale delle formulazioni, un moderato ingresso

⁸⁵ Cfr. M. DEL POZZO, *Puntualizzazioni sul principio costituzionale di varietà nel popolo di Dio*, «Ephemerides Iuris Canonici» 54 (2014), pp. 339-373.

⁸⁶ «L'universalità della Chiesa, da una parte, comporta la più solida unità e, dall'altra, una pluralità e una diversificazione, che non ostacolano l'unità, ma le conferiscono invece il carattere di comunione» [GIOVANNI PAOLO II, *Udienza generale*, 27 settembre 1989, n. 2]. Questa pluralità si riferisce sia alla diversità di ministeri, carismi, forme di vita e di apostolato all'interno di ogni Chiesa particolare, sia alla diversità di tradizioni liturgiche e culturali, tra le diverse Chiese particolari. [...] Ma l'edificazione e salvaguardia di questa unità, alla quale la diversificazione conferisce il carattere di comunione, è anche compito di tutti nella Chiesa, perché tutti sono chiamati a costruirla e rispettarla ogni giorno, soprattutto mediante quella carità che è “il vincolo della perfezione”: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communionis notio*, 28 maggio 1992, n. 15.

⁸⁷ Cfr. cann. 204 § 1, 208, 210, 225 § 2.

⁸⁸ «La tesi dell'indole metagiuridica dei carismi non si oppone in alcun modo a una considerazione giuridica del patrimonio specifico di spiritualità, di apostolato e di organizzazione che caratterizza molte istituzioni ecclesiali»: C. J. ERRÁZURIZ, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 2020², p. 213.

⁸⁹ Cfr. *supra* nt. 60.

⁹⁰ Cfr. G. INCITTI, *Il popolo di Dio*, cit., pp. 78-79 (3.5.3. *L'assenza del “carisma” nel codice*).

(sostanziale e non solo formale) del fattore carismatico dimostrerebbe almeno a una certa reattività e performatività del complesso normativo. È già stata proposta, ad esempio, una revisione del can. 129 in linea con l'evoluzione ecclesiologica e regolamentare maturata.⁹¹ Un “incisivo aggiustamento” del can. 207 fornirebbe una premessa concettuale di contorno. Un passo più audace sarebbe anche quello di colmare la lacuna registrata e lamentata circa l'affermazione del diritto di seguire il proprio carisma.⁹² Il diritto personale chiaramente si coniuga pure con i carismi condivisi e con i fenomeni comunitari. Se una “carta dei diritti della comunità carismatiche” può essere ritenuta ancora prematura e affrettata, riteniamo non lo sia sicuramente la presa d’atto della doverosità istituzionale dell’ascolto e del sostegno pneumatico nelle dinamiche intersoggettive.⁹³ Un limitato intervento articolato e organico, manifesterebbe il desiderio di comprendere e venire incontro alle crescenti esigenze di adeguamento e perfezionamento della *ratio* e dell’impianto legale, in attesa di sviluppi ecclesiologici e canonistici di maggior portata.

Le suggestioni e provocazioni prospettate a proposito del can. 207 invitano a riflettere sui *piani o profili della giuridicità canonica*. La frequente scansione tra il livello personale e istituzionale ammette probabilmente l’emersione di una fascia o ambito intermedio: quello comunitario.⁹⁴ L’essenzialità del fenomeno comunitario nell’esperienza cristiana merita un’adeguata considerazione e valorizzazione. Lo schema bipartito persona-istituzione, ma an-

⁹¹ Cfr. FRANCESCO, cost. ap. *Praedicate Evangelium*, n. 2 (*Principi e criteri per il servizio della Curia romana*); M. OUELLET, *La riforma della Curia romana nell’ambito dei fondamenti del diritto nella Chiesa*, «L’Osservatore Romano», 20 luglio 2022, formula una proposta di ripensamento del can. 129 (nella nota 20): «Sommessamente si potrebbe ipotizzare una riformulazione del can. 129 in questi termini: Can. 129. È abile alla potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, un ministro ordinato e qualsiasi fedele battezzato, al quale l’autorità della Chiesa riconosca un carisma utile ad edificare il Regno di Dio» (il suggerimento desta perplessità nella formulazione ma è apprezzabile nel fine).

⁹² Cfr. ad es. J. B. BEYER, *Dal Concilio al Codice. Il nuovo Codice e le istanze del Concilio Vaticano II*, cit., pp. 73-82; P. A. BONNET, *I diritti-doveri fondamentali del fedele non formalizzati nella positività canonica umana*, in *I diritti fondamentali del fedele. A vent’anni dalla promulgazione del Codice*, Città del Vaticano, LEV, 2004, pp. 115-173, spec. pp. 131-143; E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC*, in E. CORECCO, *Ius et Communio. Scritti di diritto canonico*, a cura di A. Cattaneo, G. Borgonovo, A. Scola, I, Lugano-Casale Monferrato, Facoltà di Teologia di Lugano-Piemme, 1997, p. 498; J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Derechos fundamentales y derecho públicos subjetivos en la Iglesia*, Pamplona, EUNSA, 1971, p. 271; J. F. KINNEY, *The juridic condition of the people of God. Their fundamental rights and obligations in the Church*, Roma, Officium Libri Catholicci, 1972, pp. 274-280; P. J. VILADRICH, *Teoría de los derechos fundamentales del fiel. Presupuestos críticos*, Pamplona, EUNSA, 1969, p. 397.

⁹³ Cfr. G. INCITTI, *Il popolo di Dio*, cit., pp. 75-77.

⁹⁴ Questa prospettiva permetterebbe forse di superare alcuni limiti circa l’inquadramento del fenomeno religioso, dei movimenti e delle nuove comunità.

che quello carisma-istituzione, risulta monco o sfasato se privo del riscontro comunitario.⁹⁵ L'appartenenza ecclesiale richiede un ambito naturale o soprannaturale di svolgimento e di crescita personale. La *triade “persona-comunità-istituzione”* è ineludibile nella *strutturazione del dover essere cristiano*. L'invocazione delle *vocazioni*, dei *carismi* e dei *ministeri* (le relative nozioni potrebbero essere meglio caratterizzate o specificate) in fin dei conti non esprime altro che la pluralità di piani di lettura della realtà.⁹⁶ Questi fattori comunque interagiscono, si esigono mutuamente e permettono di far luce e interpretare anche le condizioni canoniche. Un consapevole inquadramento normativo esplicita dunque l'effettiva consistenza dell'organismo sacramentale (sintesi di vocazione, carisma e ministero) e aiuta a comprendere la “totipotenza” della condizione essenziale del *christifidelis*.⁹⁷

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- CENALMOR PALANCA, D., *La Ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo*, Pamplona, EUNSA, 1991.
- COMPOSTA, D., *La Chiesa visibile. La realtà teologica del diritto ecclesiale*, Città del Vaticano, LEV, 2010.
- DE PAOLIS, V., *Stati di vita delle persone nella Chiesa, secondo il CIC*, in *Episcopato, presbiterato, diaconato. Teologia e diritto canonico*, a cura di E. Cappellini, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1988, pp. 75-144.
- DEL POZZO, M., *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Roma, EDUSC, 2015.
- DEL POZZO, M., *Puntualizzazioni sul principio costituzionale di varietà nel popolo di Dio, «Ephemerides Iuris Canonici» 54 (2014)*, pp. 339-373.
- ERRÁZURIZ, C. J., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 2020².
- FELICIANI, G., *Il popolo di Dio*, Bologna, il Mulino, 1991.
- FORNÉS, J., *Comentario c. 207*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II, 1, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona, EUNSA, 2002, pp. 47-52.
- FORNÉS, J., *La noción de “status” en derecho canónico*, Pamplona, EUNSA, 1975.
- FORNÉS, J., *Notas sobre el «Duo sunt genera christianorum» del Decreto de Graciano, «Ius Canonicum» 60 (1990)*, pp. 607-632.

⁹⁵ La frequente intersezione o sovrapposizione tra l'aspetto istituzionale e autoritativo e quello comunitario o aggregativo non escludono la necessità di distinguere concettualmente i piani e di riconoscere il rilievo primario delle esperienze carismatiche condivise.

⁹⁶ «L'espressione poi “secundum propriam cuiusque condicionem” sembra riferirsi non soltanto alle condizioni pubbliche di vita e di ministero individuate dal successivo can. 207, ma più in generale alla vocazione, al carisma e al servizio a cui ciascun fedele è chiamato nella Chiesa»: G. MAZZONI, *Il “christifidelis”*, cit., p. 27.

⁹⁷ La cellula embrionaria dell'organismo ecclesiale non può che essere “totipotente”, suscettibile cioè di differenziarsi secondo le esigenze e caratteristiche della comunione.

- GARCÍA MATEO, R., *Il rapporto laico-chierico-consacrato secondo le Esortazioni Apostoliche Christifideles Laici, Pastores Dabo Vobis, Vita Consecrata*, «Periodica» 92 (2003), pp. 359-382.
- HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989.
- INCITTI, G., *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2022².
- INTERLANDI, R., *Chierici e laici soggetti della potestà di governo nella Chiesa. Lettura del can. 129*, Roma, G&BPress, 2018.
- LE TOURNEAU, D., *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Église*, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011.
- LEBRUN, R., *Duo sunt genera Christianorum. Le peuple de Dieu selon le canon 207 §1 du Code de droit canonique de 1983*, «Revue de Droit Canonique» 64 (2014), pp. 5-23.
- LO CASTRO, G., *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 1985.
- LONGHITANO, A., *Laico, persona, fedele cristiano. Quale categoria giuridica fondamentale per i battezzati?*, in A. LONGHITANO, G. FELICIANI, V. DE PAOLIS, L. GUTIÉRREZ, S. BERLINGÒ, S. PETTINATO, *Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati*, Bologna, Libreria Editrice Vaticana, 1989, pp. 9-59.
- MAZZONI, G., *Il "christifidelis": identità ecclesiologica e condizione giuridica*, in *Fedeli, associazioni, movimenti. xxviii Incontro di studio, "Villa Cagnola" – Gazzada (VA), 2 luglio-6 luglio 2001*, a cura del Gruppo italiano docenti di diritto canonico, Milano, Glossa, 2002, pp. 11-32.
- MONTAN, A., *Il popolo di Dio e la sua struttura organica. Schemi di lezione sul Codice di diritto canonico (Libro II – "Il popolo di Dio" – cann. 204-572)*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1988.
- MORAL CARVAJAL, D., *Il popolo di Dio nel Codice di diritto canonico. Commentario ai cann. 204-207; 208-223; 224-231; 298-329*, Roma, Angelicum University Press, 2021.
- OKULIK, L., *La condición jurídica del fiel cristiano. Contribución al estudio comparado del Codex iuris canonici y del Codex canonum ecclesiarum orientalium*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1995.
- PICOZZA, P., *Chierici e laici nel nuovo Codice di diritto canonico. Un'analisi comparativa tra enunciati dottrinali e concrete normative*, Roma, Studium Urbis, 1985.
- SABBARESE, L., *I fedeli costituiti popolo di Dio. Commento al Codice di Diritto Canonico, libro II, parte I*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2000.
- TRAMONTI SIMMERMACHER, M. V., *La problematica del can. 207 del codice latino sugli stati di vita nella chiesa a 25 anni di Vita consecrata*, «Commentarium pro religiosis et missionariis» 102 (2021), pp. 75-96.
- VALDRINI, P., *Comunità, persone, governo*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2013.
- ZUZEK, I., *Bipartizione o Tripartizione dei "Christifideles" nel CIC e nel CCEO*, «Apollinaris» 67 (1994), pp. 63-88.